A OCCHI APERTI

CACCIA AGLI INFILTRATI IN BANCOPOSTA

Nel 2007 sono stati 70, mentre nei primi quattro mesi del 2007 si era già a quota 900. Sono i siti che hanno riprodotto il sito di BancoPosta per carpire le password ai clienti. Sebbene il monitoraggio sia efficace, bastano dalle 12 alle 17 ore per individuare e chiudere un nuovo sito clone, il fenomeno va combattuto anche con l'informazione. Poste Italiane dà una serie di utili consigli: 1) mai fornire attraverso le e-mail il nome utente, la password, il codice per le operazioni dispositive di BancoPosta online, i dati delle carte di credito o della carta Postepay. Tanto più che per effettuare trasferimenti di denaro (bonifici, pagamenti...) Poste Italiane chiede di digitare soltanto quattro dei dieci caratteri del codice dispositivo segreto; 2) Poste Italiane invia comunicazioni sempre alla casella di posta elettronica attivata con la registrazione al sito www.poste.it, e non su altri vostri indirizzi telamatici; 3) custodite con cura i dati riservati e modificare la password di accesso ai servizi online almeno una volta al mese; 4) diffidare da improvvisi cambiamenti se questi vengono chiesti non tramite www.poste.it ma tramite pop-up (una finestra aggiuntiva di dimensioni ridotte); 5) controllate regolarmente gli estratti conto BancoPosta delle carte di credito, per verificare che le transazioni riportate siano quelle realmente effettuate.

il nostro miglior acquisto, "Abitazione 2000" di Commercial Union, prevede un massimale di 8.000 euro e una franchigia di 100 euro. Non c'è paragone. Il furto è sempre a "primo rischio assoluto", con una franchigia generale di 500 euro, ineliminabile nemmeno pagando un sovrappremio: a nostro avviso eccessiva.
Sempre per il furto, la polizza non specifica se siano coperti anche i beni che si trovano in una dimora saltuaria, dalla lettura sembrerebbe di no. ●

fe del biglietto aereo e sulla qualità dei servizi offerti in aeroporto e in volo.

PUNIRE I PIRATI COMMERCIALI

Ad aprile è stata approvata dal Parlamento europeo la proposta di Direttiva Ipred2 sulle misure penali contro chi lede i diritti di proprietà intellettuale. Prima del voto, Altroconsumo ha inviato una lettera agli europarlamentari italiani chiedendo di votare alcuni emendamenti per non criminalizzare le infrazioni involontare. La proposta di Direttiva ha introdotto il concetto di "scala commerciale" per distinguere la "pirateria" organizzata e a fini di lucro dagli atti commessi da utenti finali, che non devono avere conseguenze penali. Ci auguriamo che nel testo della vera e propria Direttiva, il concetto di "scala commerciale" possa essere meglio definito per evitare interpretazioni sfavorevoli agli utenti.

LA COMPAGNIA CAMBIA MUSICA

Recesso dalla polizza più facile e stesso bonus/malus anche per il secondo veicolo: ecco alcune novità introdotte con il decreto Bersani.

Il decreto Bersani bis, convertito nella legge n. 40 del 2 aprile 2007, ha introdotto importanti novità per tutti gli assicurati. Alcune riguardano le assicurazioni danni in generale, altre specificatamente l'RC auto.
Il divieto d'esclusiva tra assicurazione e agente, introdotto dal primo decreto Bersani, non riguarderà più solo la distribuzione delle polizze RC auto, bensì tutte le polizze danni: agenti e compagnie hanno tempo fino al 1° gennaio 2008 per adeguare i contratti in corso tra loro, eliminando le clausole che prevedono l'esclusiva.
D'ora in poi sarà possibile recedere ogni anno da un contratto d'assicurazione anche se di durata pluriennale senza costi, purché l'assicurato rispetti il preavviso di sessanta giorni. La novità riguarda i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge; per quelli già in corso, può essere esercitata a condizione che il contratto sia già in corso da tre anni.
Viene così modificato l'art. 1899 c.c. comma 1 che prevedeva la possibilità di stipulare contratti di durata decennale senza facoltà di recesso.
Pe quanto invece riguarda l'RC auto, l'attestato di rischio rimarrà valido per cinque anni, anche nel caso in cui il contratto di assicurazione venga sospeso o non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo.
Per quanto riguarda il bonus/malus, l'assicurato che stipula un nuovo contratto per un secondo veicolo ha diritto a essere assegnato alla stessa classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio relativo al primo veicolo, purché della stessa tipologia. La regola vale non solo quando la seconda polizza sia stipulata dalla persona fisica già titolare di un'altra polizza ma anche da un componente, stabilmente convivente, del suo nucleo familiare (ad esempio moglie o marito, figlio o figlia).

L'assicurazione non può cambiare la classe di merito dopo un incidente se la responsabilità non è stata accertata in via definitiva

In questo modo è stato finalmente risolto il problema del secondo veicolo: fino ad oggi accadeva che l'assicurato che intendeva stipulare una polizza per il secondo veicolo, non poteva beneficiare della classe di merito maturata sulla prima ma veniva trattato come nuovo assicurato.
Sempre con riferimento alle classi di merito, la legge ora prevede che, quando si verifica un incidente, le compagnie non potranno applicare nessuna variazione della classe di merito prima di aver accertato, in via definitiva, la responsabilità, totale o concorsuale, del proprio assicurato. Ogni variazione peggiorativa delle classi di merito va tempestivamente comunicata dalla compagnia al proprio assicurato. ●